



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Viale Volsci, 14 - 03100 FROSINONE
Tel 0775/824173

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it - E-mail: dpInd.frosinone@lnd.it

Stagione Sportiva 2025/26

Comunicato Ufficiale N° 23 del 8/1/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Informativa Giustizia Sportiva	Pag. 2	Giudice Sportivo	Pag. 4
Variazioni prog. gare	Pag. 3	Programma gare 17, 18 gennaio	Pag. 6
Risultati Gare	Pag. 4		

INFORMATIVA GIUSTIZIA SPORTIVA

Si riporta, di seguito, un memorandum relativo alle procedure da seguire e rispettare per la presentazione di ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale, e reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, che riassume ma non sostituisce il Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, si invitano tutte le società a prendere attenta visione dell'intero Codice di Giustizia Sportiva, disponibile sul sito www.figc.it – area norme.

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

ART. 65 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
- c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili;
- d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7.

ART. 66 - PROCEDIMENTO INNANZI AI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

I procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati:

- a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

ART. 67 - PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO DEGLI INTERESSATI

Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. La prova dell'invio della pec trasmessa alla controparte deve essere allegata al preannuncio depositato presso la segreteria del Giudice Sportivo.

Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. La prova dell'invio della pec trasmessa alla controparte deve essere allegata al ricorso depositato presso la segreteria del Giudice Sportivo. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.

CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo Territoriale:

- | | | |
|--|---|-------|
| - Per le Società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € | 78,00 |
| - Per le Società appartenenti al SGS | € | 52,00 |

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale giudica in secondo grado, sui reclami proposti avverso le decisioni adottate dai Giudici Sportivi Territoriali.

ART. 76 - RECLAMO DEGLI INTERESSATI

Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. La prova dell'invio della pec trasmessa alla controparte deve essere allegata al preannuncio depositato presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale.

Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. La prova dell'invio della pec trasmessa alla controparte deve essere allegata al reclamo depositato presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.

Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Reclami innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale:

- | | | |
|--|---|--------|
| - Per le Società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € | 130,00 |
| - Per le Società appartenenti al SGS | € | 62,00 |

Pec Giudice Sportivo Territoriale D.P. Frosinone: gstfrosinone.pec@lazio.lnd.it

Pec Giudice Sportivo Territoriale C.R. Lazio: giudicesportivo.pec@lazio.lnd.it

Pec Corte Sportiva d'Appello Territoriale: csat_tft.pec@lazio.lnd.it

IBAN: IT20M0832703395000000004120

Intestato a "Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Lazio".

(Nella causale riportare la Matricola e la dicitura "Contributo G.S.")

SI RICORDA, ALTRESÌ, CHE NELL'AREA RISERVATA DELLA SOCIETÀ, ALLA VOCE "INTERROGAZIONI ALTRE SOCIETÀ" È POSSIBILE TROVARE GLI INDIRIZZI PEC DI TUTTE LE SOCIETÀ.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

JUNIORES UNDER 19 FROSINONE					
Gara	Gir.	Gio.	Campo	Località	Data e ora
PC S. Giorgio - Don B. Colosseo	A	12 A	Santopietro E.	San Giorgio a Liri	11/1/26 15:00

RISULTATI GARE**TERZA CATEGORIA FROSINONE****GIRONE A**

DATA GIORNATA

3/01/26 11/A	ACUTO	L.C. UNITED SSDARL	2 - 0
	ASD CITTA DI FROSINONE	SANTAPOLLINARE CALCIO SSD	1 - 0
	CAMPOLI APPENNINO	CITTA DI ARPINO	1 - 0
	COLFELICE	NUOVA VIRTUS GUARCINO	3 - 3
	M.S.G.C. 2018	F.C. CASALATTICO	2 - 0
4/01/26 11/A	ATINA	STELAUDIA ASSOCIAZIONE SP	1 - 0
	NUOVA BROCCOSTELLA	VIRTUS FUMONE	3 - 2
	REAL VICO NEL LAZIO	ATLETICO POFI	0 - 2

JUNIORES UNDER 19 FROSINONE**GIRONE A**

DATA GIORNATA

3/01/26 11/A	ACUL CECCANO OMNIA	FRASSATI ANAGNI	2 - 0
	ALATRI	FOLGORE AMASENO	6 - 2
	ANITRELLA	P.C.SAN GIORGIO 2008	4 - 1
	DON BOSCO COLOSSEO	POLISPORTIVA VALCOMINO	2 - 0
	ISOLA LIRI 1925	TERRA DI CICERONE	3 - 1
	L.C. UNITED SSDARL	BELMONTE CASTELLO	1 - 3
	POL.CITTA DI PALIANO	NUOVA BROCCOSTELLA	5 - 0
	VIS SGURGOLA CALCIO	ATLETICO VEROLI A.S.D.	0 - 5

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Igino DE CESARIS, nella seduta del 7/1/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE**GARE DEL 3/ 1/2026****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**INIBIZIONE FINO AL 16/ 1/2026**

CAPARRONE ANGELO (NUOVA VIRTUS GUARCINO)

Espulso poiché, alzatosi dalla panchina, pronunciava a gran voce espressione di protesta all'indirizzo del Direttore di Gara.

MASSAGGIATORI**INIBIZIONE FINO AL 30/ 1/2026**

DE CAROLIS DANIELE (NUOVA VIRTUS GUARCINO)

Al termine della partita, atteso il Direttore di Gara davanti la porta dello spogliatoio, gli urlava, per due volte, frase di tenore irrispettoso. (art. 36 C.G.S.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

CATALDI ANDREA (NUOVA VIRTUS GUARCINO)

Subito dopo la fine della partita, si avvicinava al Direttore di Gara urlandogli ripetute offese e frasi di minaccia e facendolo indietreggiare per circa tre metri.

Subito fermato da altri tesserati, continuava a pronunciare minacce all'indirizzo del Direttore di Gara.

(art. 36 C.G.S.)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MORICONI ANTONIO (NUOVA VIRTUS GUARCINO)

Espulso poiché, alzatosi dalla panchina, urlava al Direttore di Gara espressione irrispettosa seguita da frase di minaccia.

Mentre riceveva notifica del provvedimento, si avvicinava al Direttore di Gara e, con atteggiamento ironico, gli porgeva la mano come per farsela stringere.

(art. 36 C.G.S.)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SIMEONE PIETRO (SANTAPOLLINARE CALCIO SSD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROSSI GABRIELE (NUOVA VIRTUS GUARCINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRIMALDI EMANUELE (CITTA DI ARPINO)

SANTARONI LORENZO (M.S.G.C. 2018)

PERILLI BRUNO

MARATTA NICOLO

(M.S.G.C. 2018)

(SANTAPOLLINARE CALCIO SSD)

GARE DEL 4/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA EURO 50,00

NUOVA BROCCOSTELLA

Per la condotta di propri sostenitori i quali, al termine della partita, posizionati nei pressi del cancello di accesso all'area degli spogliatoi, pronunciavano all'indirizzo del Direttore di Gara offese ed espressioni blasfeme.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 6/ 2/2026

DE SANTIS FRANCESCO (NUOVA BROCCOSTELLA)

Espulso per aver rivolto al Direttore di Gara reiterate proteste ed espressioni irrispettose.

Al termine della partita, mentre il Direttore di Gara stava rientrando negli spogliatoi, pronunciava al suo indirizzo offese ed espressioni blasfeme.

(art. 36 C.G.S.)

INIBIZIONE FINO AL 23/ 1/2026

PETRUCCI CARLO (VIRTUS FUMONE)

Espulso poiché faceva ingresso sul terreno di gioco e spingeva più volte un calciatore della squadra avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAVELLI MARCO

(ATLETICO POFI)

MOTAMENI LEONARDO

(REAL VICO NEL LAZIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RICCARDI ANDREA

(ATINA)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FROSINONE

GARE DEL 3/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TUDINO ANTONIO

(P.C.SAN GIORGIO 2008)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ADRIANO NICOLA

(P.C.SAN GIORGIO 2008)

PACELLA LORENZO

(VIS SGURGOLA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VIGLIANTI KRISTIAN

(FRASSATI ANAGNI)

MAUGERI MATTIA

(L.C. UNITED SSDARL)

ALLEGATI

- Programma gare LND 17, 18 gennaio 2026.

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.

Pubblicato in Frosinone l' 8 gennaio 2026

IL SEGRETARIO
Raffaele MARUCCI

IL DELEGATO PROVINCIALE
Sisto MORICONI